



# agenzia fides

AGENZIA DELLA CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI

Agenzia FIDES – 1 agosto 2007

*DOSSIER FIDES*

## **DOSSIER** **A cura di** **N. Bux e S. Vitiello**

### **IL MOTU PROPRIO di Benedetto XVI** *Summorum Pontificum cura*

#### **1. GLI ANTEFATTI**

##### **La *Sacrosanctum Concilium***

V'è un paragrafo nella Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Sacra Liturgia che sembra riferirsi alla questione dello stato giuridico-canonico del Messale di S. Pio V (che chiameremo di qui in avanti anche "Messa antica" o "Rito antico"). Prima di specificare i modi in cui si dovrà rivedere il rito della Messa, *Sacrosanctum Concilium* stabilisce al paragrafo 49:

*Quapropter, ut Sacrificium Missae, etiam rituum forma, plenam pastorem efficacitatem assequatur, Sacrosanctum Concilium, ratione habita Missarum, quae concurrente populo celebrantur, praesertim diebus dominicis et festis de praecepto, ea quae sequuntur decernit:*

Affinché poi il Sacrificio della Messa raggiunga la sua piena efficacia anche nella forma rituale, il sacro Concilio, in vista delle Messe celebrate con partecipazione di popolo, specialmente la domenica e i giorni di precetto, stabilisce quanto segue:

Questo passaggio presuppone che vi siano due forme del rito della Messa, una con l'assistenza dei fedeli, specialmente la Domenica e le feste di precetto (*cum populo*), e una senza l'assistenza dei fedeli (*sine populo*). Sembra che fosse intenzione del Concilio che le revisioni, che sono introdotte nel paragrafo seguente di *Sacrosanctum Concilium*, riguardi soltanto il rito della Messa *cum populo*. La Costituzione sulla Sacra Liturgia ovviamente immagina che la Messa antica continui ad esistere come forma sacerdotale di celebrazione del sacrificio Eucaristico *sine populo*; questo significherebbe anche che il sacerdote ha il diritto di celebrare il Rito antico come Messa privata.

##### **La Costituzione *Missale Romanum* di Papa Paolo VI (1969)**

La Costituzione *Missale Romanum* del 1969 emanata da Papa Paolo VI è, come chiarisce il sottotitolo, "una promulgazione del Messale Romano rivisto in base ai decreti del Concilio

Ecumenico Vaticano Secondo”. La Costituzione propone semplicemente una nuova forma della Messa, e non contiene alcuna clausola che indichi l’abrogazione, cioè l’abolizione mediante la completa sostituzione, del Messale del Papa S. Pio V.

La Bolla *Quo Primum*, emanata da Pius V nel 1570, codificava e consolidava l’uso immemorabile e universale che aveva regolato la liturgia romana attraverso i secoli, dal tempo di Gregorio Magno alla fine del sesto secolo. Due punti sono qui degni di nota:

Primo, alla *Quo Primum* possiamo, in ogni caso, applicare il can. 21 CIC: “*In dubio revocatio legis praesistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri potest, conciliandae*”. Praticamente significa che, se la Messa antica ha perduto la sua posizione privilegiata, ciò nonostante continua ad esistere e il fedele ha diritto ad essa.

Secondo, la Costituzione *Missale Romanum* non ha esplicitamente abolito (come la legge richiedeva) l’uso immemorabile e universale su cui si basava la Messa antica, prima della *Quo Primum* (e dopo insieme ad essa). Perciò essa continua ad esistere malgrado forse non più protetta da una legge scritta. Questo era stato notato dagli studiosi, ma anche allora non era stata approvata alcuna legge supplementare per abolire quell’uso.

L’arcivescovo Annibale Bugnini, che Paolo VI aveva incaricato della riforma liturgica post-conciliare, cercò di ottenere una norma esplicita affinché il *Novus Ordo Missae* del 1970 abrogasse la Messa antica, in modo che in seguito fosse soppressa *de jure*. Per ottenere tale norma dalla Pontificia Commissione per l’Interpretazione dei Documenti Conciliari, egli aveva bisogno del permesso del Cardinale Segretario di Stato. Il 10 Giugno 1974 il Segretario di Stato rifiutò di concedere il permesso richiesto fondamentalmente perchè ciò sarebbe stato visto come “avversione ingiustificata verso la tradizione liturgica” (A. Bugnini, *The Reform of the Liturgy 1948-1975*, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1990, p. 300-301).

### **L’Indulto *Quattuor Abhinc Annos* di Papa Giovanni Paolo II (1984)**

Il 3 Ottobre 1984, Papa Giovanni Paolo II promulgava l’Indulto *Quattuor abhinc annos* in cui permetteva ai vescovi di concedere la celebrazione della Messa antica a quei fedeli che l’avrebbero richiesta. Un indulto è una misura che l’autorità della Chiesa può concedere, al fine di favorire la salvezza delle anime (che è il fine della legge canonica, dinanzi a cui tutte le norme devono derogare), una eccezione alla legge (deroga); è simile alla dispensa, ma con un fine più ampio.

Un indulto, perciò, presuppone l’esistenza di una legge che ha bisogno d’essere attenuata, nel nostro caso una legge che aveva proibito o abolito la Messa antica. Come abbiamo visto, tale legge non esisteva, e perciò in tal caso, strettamente parlando, è una denominazione impropria, dato che il fedele ancora oggi ha il diritto alla Messa antica sulla base dell’uso immemorabile mai abolito.

### **La Commissione Cardinalizia del 1986**

Nel 1986 Papa Giovanni Paolo II istituì una commissione di nove cardinali per esaminare lo stato giuridico della Messa antica. La commissione era composta dai cardinali Agostino Casaroli, Bernardin Gantin, Paul Augustin Mayer, Antonio Innocenti, Silvio Oddi, Pietro Palazzini, Joseph Ratzinger, Alfons Stickler e Jozef Tomko e fu incaricata di esaminare se il Nuovo Rito della Messa promulgato da Papa Paolo VI avesse abrogato il Rito antico, e se un vescovo potesse proibire ai suoi sacerdoti di celebrare la Messa antica.

La commissione si riunì nel Dicembre 1986. Otto dei nove cardinali risposero che la Nuova Messa non aveva abrogato l’Antica. Tutti e nove i cardinali unanimemente affermarono che il papa

Paolo VI non aveva mai concesso ai vescovi l'autorità di proibire ai sacerdoti di celebrare la Messa secondo il Messale di S. Pio V. La commissione giudicò troppo restrittive le condizioni dell'indulto del 1984 e ne propose l'allargamento. Tali conclusioni servirono come linee guida per la Commissione Ecclesia Dei, ma non furono rese pubbliche.

In questo contesto, si deve notare che la Santa Sede riconosceva il diritto del sacerdote a celebrare la Messa tradizionale; ciò proveniva dal fatto che ogniqualvolta i sacerdoti erano ingiustamente sospesi per aver celebrato la Messa antica contro il volere dei loro vescovi, la Curia Romana annullava sempre il provvedimento ogni volta che le si rivolgeva appello. Appartiene ancora all'attuale giurisprudenza della Chiesa che, dietro appello, qualsiasi sospensione che un Ordinario tenta di infliggere ad un sacerdote per la celebrazione della Messa antica contro il volere del vescovo è automaticamente annullata.

### **Il Motu Proprio *Ecclesia Dei Adflicta* di Papa Giovanni Paolo II (1988)**

Il 2 Luglio 1988 Papa Giovanni Paolo II promulgava il Motu Proprio *Ecclesia Dei* in cui esprimeva la volontà di salvaguardare le giuste aspirazioni di quanti erano affezionati alla tradizione liturgica latina, e al fine di raggiungere l'obiettivo istituiva la Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*.

In una lettera alla Ecclesia Dei Society of Australia datata 11 Maggio 1990 il Cardinal Mayer forniva una interpretazione autorevole del Motu Proprio. Il Presidente della Commissione Ecclesia Dei criticava la Congregazione per il Culto divino per aver sabotato le intenzioni del papa, e quindi passava a spiegare le prerogative garantite dall'*Ecclesia Dei* mentre allo stesso tempo osservava che la Messa antica non era mai stata realmente abolita:

Si deve notare che un certo linguaggio peggiorativo della *Quattuor abhinc annos* riguardo al "problema dei sacerdoti e fedeli che assistono alla cosiddetta Messa tridentina" è del tutto evitato nella Lettera Apostolica *Ecclesia Dei*. Nel recente documento promulgato dal Sommo Pontefice ci si riferisce semplicemente a "quei fedeli cattolici che sentono l'attaccamento ad alcune antiche forme liturgiche e disciplinari della tradizione Latina" (5, c) e a "quelli che sono attaccati alla tradizione liturgica latina" (6, c). Appare quindi un inutile pregiudizio continuare a riferirsi con allusioni a precedenti documenti della Congregazione per il Culto Divino e i Sacramenti che sono stati superati da un Motu Proprio pontificio.

### **Il Cardinal Medina sulla Terza *Editio Typica* del Messale di Paolo VI (2002)**

Il Cardinal Medina Estévez, Prefetto Emerito della Congregazione per il Culto Divino scrive in una lettera del 21 Maggio 2004:

Riaffermo la mia personale opinione che l'abrogazione del Messale di San Pio V non è provata e posso aggiungere che il decreto che ho firmato per promulgare la terza *editio typica* del Messale Romano non contiene alcuna clausola che abroghi la forma antica del Rito romano(...). E posso anche aggiungere che l'assenza di qualsiasi clausola di abrogazione non è dovuta al caso, né causata da inavvertenza, ma è stata intenzionale.

Una versione inglese di questa lettera è pubblicata in *Mass of Ages*, Novembre 2005, p. 28.

Il Santo Padre Benedetto XVI, da cardinale esprimeva in merito il suo pensiero nel libro *Dio e il mondo. Una conversazione con Peter Seewald*, pubblicato in Germania nel 2000 ed in Italia nel 2001 dalle edizioni San Paolo, p 380:

Per una retta presa di coscienza in materia liturgica è importante che venga meno l'atteggiamento di sufficienza per la forma liturgica in vigore fino al 1970. Chi oggi sostiene la continuazione di questa liturgia o partecipa direttamente a celebrazioni di questa natura, viene messo all'indice; ogni tolleranza viene meno a questo riguardo. Nella storia non è mai accaduto niente del genere; così è l'intero passato della Chiesa ad essere disprezzato. Come si può confidare nel suo presente se le cose stanno così? Non capisco nemmeno, ad essere franco, perché tanta soggezione, da parte di molti confratelli vescovi, nei confronti di questa intolleranza, che pare essere un tributo obbligato allo spirito dei tempi, e che pare contrastare, senza un motivo comprensibile, il processo di necessaria riconciliazione all'interno della Chiesa.

### **Bibliografia essenziale** a cura di Uwe Michel Lang

– Neri Capponi, “Bishops against the Pope: The Motu Proprio ‘Ecclesia Dei’ and the Extension of the Indult”, in *The Latin Mass*, Winter 1996 (available on <http://www.ewtn.com/library/LITURGY/BISHPOPE.TXT>)

– Georg May, *Die alte und die neue Messe. Die Rechtslage hinsichtlich des Ordo Missae*, 4. durchgesehene und durch ein Register ergänzte Auflage, Sankt Augustin: Richarz, 1991

## **2. LA ‘RENOVATIO’ DEL MESSALE ROMANO**

1. L’*Ordo Missae* e l’*Institutio generalis Missalis Romani* promulgati con la Costituzione Apostolica *Missale Romanum* di Paolo VI, costituiscono – come recita la medesima - una “*renovatio*” del Messale Romano promulgato da S.Pio V per decreto del concilio Tridentino nel 1570; infatti, di esso la Costituzione tesse le lodi per i frutti di evangelizzazione e di santità conseguiti per quattro secoli da sacerdoti e fedeli.

In verità, già Pio XII – ricorda ancora la Costituzione – ne aveva auspicato una ricognizione e un arricchimento, dando inizio alla revisione dell’*Ordo* della Settimana Santa; pertanto “*huiusmodi Missalis Romani renovatio nequaquam ex improviso inducta putanda est*”. Lo stesso Messale Romano del 1570 era il risultato del confronto e della revisione di antichi codici e fonti liturgiche riportate in luce, ed anche orientali.

Quanto ai riti dell’*Ordo Missae* la Costituzione dice: “*probe servata eorum substantia, simpliciores facti sunt*”. Inoltre, afferma che il Messale è stato rinnovato introducendo, accanto al patrimonio venerando della liturgia romana, nuove norme per la celebrazione.

2. Nonostante le perplessità suscitate da talune versioni in lingua corrente, la “*renovatio*” delle altre parti del Messale rientra nel processo fisiologico di formazione dei libri liturgici, a cominciare dagli antichi Sacramentari romani e dagli Eucologi orientali che, notoriamente, conoscono nel tempo diverse edizioni, senza che per questo l’una abroghi l’altra. Se il Sacramentario Gregoriano e il Messale di S.Pio V, ad esempio, fossero stati abrogati, come si sarebbe potuto attingere per la “*renovatio*”? *Novus* significa semplicemente ultimo, sviluppo ulteriore e non un’altra cosa. Proprio

per questo progresso coerente, il Messale è lo strumento di una certa unità liturgica, in cui sussistono “*legitimas varietates et aptationes*”(cfr Sacrosanctum Concilium, n 38-40).

Ora, è a tutti noto che il nuovo *Ordo* contiene non poche varianti; queste sono anzi cresciute fino all’*Editio Typica* del 2000 e sono indicate, ad esempio, da termini come “*vel*” e “*pro opportunitate*”. Accade così che, da un lato, taluni se ne avvalgano per stravolgere, sostituire, posporre e omettere persino alcune parti; dall’altro, vi sia chi preferisce usare sempre la medesima preghiera eucaristica e le medesime formule. Allora, perché stupirsi di coloro che chiedono di usare sempre il Canone Romano, determinati prefazi e la struttura rituale del Messale Romano nell’edizione del 1962 voluto da papa Giovanni XXIII, ed erroneamente chiamato “rito tridentino”?

Dunque, il Concilio Vaticano II ha operato nel contesto della tradizione e in essa si colloca la legittimità dell’*Ordo Missae* di Paolo VI. Ma essa non può essere messa in opposizione con quello del suo antecessore, cosa mai avvenuta. Pertanto, nessun libro liturgico o parte di esso è stato abrogato, a meno che non contenesse errori: cosa che accadde proprio per l’*Institutio generalis Missalis Romani* nel 1969 appena pubblicata, che Paolo VI sospese per alcune ‘imprecisioni’ dottrinali e poi fece nuovamente pubblicare nel maggio del 1970 con gli emendamenti inseriti al n 7.

3. A tutti è chiesto di riconoscere nel Messale una eloquente espressione della Tradizione della Chiesa: non ha senso delegittimare alcuno e alcunché dell’antico rito - sarebbe come tagliare le proprie radici - da cui proviene il nuovo che a sua volta manifesta la fecondità dell’antico. Giovanni Paolo II ebbe a ricordare che “nel Messale Romano, detto di san Pio V, come in diverse Liturgie orientali, vi sono bellissime preghiere con le quali il sacerdote esprime il più profondo senso di umiltà e di riverenza di fronte ai santi misteri: esse rivelano la sostanza stessa di qualsiasi Liturgia”(21 Settembre 2001).

Per non dire che il criterio della generosità e della misericordia vicendevole debba prevalere nella Chiesa ad imitazione del Signore. E’ proprio questo il senso dell’*Indulto* di Giovanni Paolo II del 3 ottobre 1984 a celebrare la Messa secondo il Messale Romano del 1962 ed ora del Motu Proprio di Benedetto XVI; con esso non viene discredito il rinnovamento liturgico in sé, ma prevale la preoccupazione per l’unità della Chiesa<sup>1</sup>. Del resto, contro ogni irrigidimento deve valere per la liturgia il principio della *Ecclesia semper reformanda*, nel sapiente dosaggio evangelico tra *nova et vetera*.

Possiamo concludere con un importante testo dell’allora Cardinal Ratzinger, che il 24 Ottobre 1998 diede una conferenza ai pellegrini venuti per celebrare il decimo anniversario del Motu Proprio *Ecclesia Dei* di Giovanni Paolo II:

“Il Concilio non ha, per se stesso, riformato (nel senso di inventare) i libri liturgici, ma ha disposto la loro revisione, e a tal fine ha dato alcune norme fondamentali. Prima di ogni altra cosa, il Concilio ha dato una definizione di cosa sia la liturgia, e tale definizione costituisce il termine di paragone per ogni celebrazione liturgica. Dove si scansano tali norme e si mettono da parte le *normae generales* che si trovano ai numeri 34 - 36 della *Constitutio De Sacra Liturgia* (SC), in tal caso certamente ci si rende colpevoli di disobbedienza al Concilio! E’ alla luce di questi criteri che le celebrazioni liturgiche devono essere valutate, sia che avvengano secondo i libri antichi sia che

---

<sup>1</sup> Cfr O.Nußbaum, *Die bedingte Wiederzulassung einer Meßfeier nach dem Missale Romanum von 1962*, in <Pastoralblatt> 37(1985), p 130-143.

avvengano secondo i nuovi. E' bene ricordare qui che il Cardinal Newman osservava che la Chiesa, durante la sua storia, non ha mai abolito o proibito le forme liturgiche ortodosse, cosa che sarebbe del tutto alinea dallo spirito ecclesiale. Una liturgia ortodossa, cioè quella che manifesta la vera fede, non è mai una compilazione di differenti cerimonie, fatta secondo criteri pragmatici, costruita in modo positivistico e arbitrario, oggi in una maniera e domani in un'altra. Le forme ortodosse di un rito sono realtà vive, sgorgate dal dialogo d'amore tra la Chiesa e il suo Sposo. Esse sono l'espressione della vita della Chiesa, che hanno nutrito la fede, la preghiera e la vera vita di tutte le generazioni, e che incarnano in forme specifiche sia l'azione di Dio sia la risposta dell'uomo. Tali riti possono finire, se quelli che li hanno usati in una particolare epoca dovessero scomparire, oppure se le condizioni di vita di quelle stesse persone dovesse cambiare. L'autorità della Chiesa ha il potere di definire e limitare l'uso di tali riti nelle differenti situazioni storiche, ma essa non può mai just puramente e semplicemente proibirli! Così il Concilio ha disposto la riforma dei libri liturgici, ma non ha proibito i libri precedenti" (*Notiziario* 126-127 di UNA VOCE).

La rigidità e l'uniformità postulata anche da alcuni noti liturgisti, non è stata mai la prassi liturgica della Chiesa. L'*Indulto* voleva essere proprio un invito alla tolleranza, il *Motu Proprio* lo ha ampliato e, speriamo, più pienamente realizzato.

Links:

VATICANO - Lettera Apostolica del Santo Padre Benedetto XVI, in forma di Motu proprio, "Summorum Pontificum" sull'uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma del 1970 (Fides del 9/07/2007)

Il testo integrale del Motu Proprio, in latino

<http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=837>

VATICANO - Lettera del Santo Padre Benedetto XVI ai Vescovi di tutto il mondo per presentare il "Motu proprio" sull'uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma del 1970

Fides del 9/07/2007

Il testo integrale della lettera del Santo Padre, in diverse lingue

<http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=836>